

Allegato G

Settori esclusi dall'applicazione del reg. (CE) 1998/2006 del 15/12/2006 ("de minimis")

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti aiuti:

- aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.01.2000, pag. 22);
- aiuti ad imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'[allegato I](#) del Trattato;
- aiuti concessi a imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ovvero aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti alle imprese del settore carboniero di cui al regolamento CE n. 1407/2002;
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti concessi alle imprese in difficoltà